PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore	Servizio	Ufficio
STAZIONE UNICA APPALTANTE	**S.U.A.**	**S.U.A.**

Frosinone 18/11/2026

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI

OGGETTO	**GARA SUA 118/2026**: **Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati Messa in sicurezza della circonvallazione del centro storico del Comune di Pastena**.		
ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	***Il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza circonvallazione centro storico" è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 5 agosto 2026.***		
PROCEDURA	***Aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023.***		
FORMA DELL'APPALTO:	***appalto di lavori stipulato a corpo, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, dell'Allegato I.7 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.***		
CRITERIO	***Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108, c. 3, e 110, D.Lgs. 36/2023. La componente migliorativa dell'offerta tecnica giustifica il criterio OEPV***		
VALORE DELLA GARA	**€ 511.964,39**	**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO AL LORDO DELLA MANODOPERA**	**€ *491.485,81***
		DI CUI MANODOPERA	**€ 67.677,60**
		ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	**€ 20.478,58**
RUP	**Arch. Donatello Cardarelli**		
RP	**Dott. Stefano Bompiani**		
CUP	**C45F25000260001**		
CIG	**BDDE076AC7**		
CPV	**45233140-2 – Lavori stradali**		
CPV secondari	**45233220-7 – Lavori di pavimentazione stradale;** **45262620-3 – Muri di sostegno.**		
CODICE ATECO	***43 – lavori di costruzione specializzati***		
CCNL	***CCNL F012 – Edili Industria e cooperative***		
VALIDITA' OFFERTA	**180 (centottanta) giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta**		

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

TEMPO ESECUZIONE	**120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori**
DATA SCADENZA	**ORE 10:00 DEL 03/12/2026**
DATA APERTURA	**ORE 10:30 DEL 03/12/2026**
APERTURA BUSTE	**INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 C.3 D. LGS 36/2023 -**

Costo della manodopera: ai sensi dell'articolo 41, commi 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari a € 67.677,60, oltre IVA. Il costo della manodopera è ricompreso nell'importo complessivo dei lavori, pari a € 511.964,39, di cui € 491.485,81 soggetti a ribasso ed € 20.478,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nell'offerta economica il concorrente deve indicare separatamente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023. I costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il minor costo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto dei trattamenti salariali minimi e del contratto collettivo applicabile. La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dei costi indicati nell'offerta.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

SOMMARIO

0. PREMESSA.....

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....

1.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:.....

1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....

1.2.1 OFFERTA IN MODALITÀ TELEMATICA: .....

1.2.2 FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA: .....

1.2.3 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI:.....

1.2.4 RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE. .....

1.3 DEFINIZIONI UTILIZZATE.....

1.3.1 DEFINIZIONI GENERALI:.....

1.3.2 DEFINIZIONI SPECIFICHE: .....

1.4 ATTI PRESUPPOSTI .....

1.4.1 BANDO DI GARA.....

1.4.2 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ .....

1.5 OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE L'OFFERTA.....

1.6 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA:.....

1.6.1.DISPOSIZIONI PER I CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI E GEIE

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO .....

2.1 INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO.....

2.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (TUTTI GLI IMPORTI SONO IN EURO E I.V.A. ESCLUSA) .....

2.3 QUALIFICAZIONE DEI LAVORI.....

2.4 PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO .....

2.5 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: .....

2.6 ALTRE INFORMAZIONI: .....

2.6.1 AMMISSIBILITÀ VARIANTI:.....

2.6.2 CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....

3.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....

3.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....

3.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....

3.3.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE .....

3.3.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA .....

3.3.3 PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI PENALI .....

3.3.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI .....

3.3.5 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE .....

3.3.6 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE F), F-BIS), F-TER), G), H), I), L), M), DEL CODICE) .....

3.3.7 MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001).....

3.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....

3.4.1 IDONEITÀ PROFESSIONALE (ARTICOLO 83, COMMA 3, DEL CODICE) .....

3.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....

3.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA MEDIANTE ATTESTAZIONI SOA (ART. 84 DEL CODICE) .....

3.4.4 CERTIFICAZIONI (NON OBBLIGATORIE) .....

3.4.5 SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ (ARTICOLO 87 DEL CODICE).....

3.5 OFFERTE PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA.....

3.5.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI.....

3.5.2 RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE .....

3.5.3 CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE .....

3.5.4 OPERATORI ECONOMICI CHE RICORRONO ALL'AVVALIMENTO:.....

3.5.5 SUBAPPALTO FACOLTATIVO ORDINARIO (ARTICOLO 105 DEL CODICE) .....

3.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA .....

3.6.1 GARANZIA PROVVISORIA (ARTICOLO 106 DEL CODICE): .....

3.6.2 CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1, COMMA 67, LEGGE N. 266 DEL 2005):.....

3.6.3 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO E NON ASSISTITO .....

4. OFFERTA.....

4.1 OFFERTA TECNICA.....

4.1.1 CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA.....

4.2 OFFERTA ECONOMICA .....

4.2.1 OFFERTA DI PREZZO (PESO 20).....

.....

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....

5.1 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA».....

5.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA».....

5.1.2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA «OFFERTA TECNICA».....

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE» .....

5.2.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO PREZZO (15 PUNTI): .....

5.2.2 .....

6. FASE DI GARA .....

6.1 AMMISSIONE .....

6.1.1 DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE: .....

6.1.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE .....

6.1.3 ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE: .....

6.1.4 CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI .....

6.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....

6.2.1 IRREGOLARITÀ E CARENZE SUSCETTIBILI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO .....

6.2.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO ORDINARIO .....

6.3 CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE .....

6.3.1 ESCLUSIONI DEFINITIVE .....

6.3.2 NUMERO MINIMO DEGLI OFFERENTI AMMESSI E DELLE OFFERTE AMMESSE .....

6.4 GESTIONE DELLA "OFFERTA TECNICA" .....

6.4.1 APERTURA DELLA «OFFERTA TECNICA» .....

6.4.2 ESAME DI MERITO DELLA «OFFERTA TECNICA» .....

6.4.3 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA» .....

6.4.4 CONCLUSIONE DELL'ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA» .....

6.5 GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA» .....

6.5.1 APERTURA DELLA «OFFERTA ECONOMICA» .....

6.5.2 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA» .....

6.5.3 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA» .....

6.5.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....

6.5.5 OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE .....

6.6 INVERSIONE PROCEDIMENTALE .....

7. AGGIUDICAZIONE .....

7.1 VERBALI .....

7.2 EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE .....

7.2.1 CONDIZIONI PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE .....

7.2.2 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI .....

7.2.3. CONTENUTO DELLE GIUSTIFICAZIONI: .....

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

7.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

7.3.1 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE:

7.3.2 VERIFICA DEI REQUISITI

7.4 AGGIUDICAZIONE

7.4.1 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

7.4.2. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE:

7.4.3. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE:

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1 CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

8.1.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

8.2 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

8.2.1 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALLA CONSEGNA

8.2.2 ADEMPIMENTI PER LA CONSEGNA

9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

9.1.1 VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI

9.1.2 ALTRE CONDIZIONI:

9.1.3 IMPOSTA DI BOLLO:

9.2 DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO)

9.2.1 COMPILAZIONE DEL DGUE

9.2.2 CASI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL DGUE

9.3 COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO

9.3.1 COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI:

9.3.2 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

9.3.3 ACCESSO AGLI ATTI

9.3.4 SOPRALLUOGO IN SITO

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 CONTROVERSIE

10.1.1 PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

10.1.2 CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

10.1.3 SUPPLENTE

10.2 ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

10.2.1 COMPUTO DEI TERMINI

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

10.2.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

10.2.3 ACCESSO AGLI ATTI .....

10.2.4 NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA .....

10.2.5 PUBBLICITÀ.....

Allegati

- **DGUE**
- **Modello Domanda di Partecipazione**
- **Modello Offerta Economica**
- **Modello Ausiliaria**
- **Modello Ausiliata**
- **Modello impegno RTI**
- **Documentazione di progetto**

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M. ED I.

0. PREMESSA

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.

ENTE COMMITTENTE: **Comune di Pastena, con sede in Via Porta Napoli, CAP 03020, Pastena (FR)**

Il presente bando disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto**: " Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati Messa in sicurezza della circonvallazione del centro storico del Comune di Pastena" – CUP C45F25000260001**

La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone per conto e nell'interesse del suddetto Ente ai sensi della convenzione agli atti.

A seguito della proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente saranno gestite dal Comune di Pastena, quale ente destinatario, mentre la Provincia di Frosinone opera quale SUA.

Criterio di aggiudicazione criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 1 e c.2, del D. Lgs n. 36/2023.

Il progetto esecutivo posto a base di gara: ***Il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza circonvallazione centro storico" è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 5 agosto 2026.***

a) ai sensi dell'articolo 42 del Codice, è stato validato dal Responsabile Unico di Progetto.

b) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, è stata assunta la decisione di contrattare da parte del responsabile del servizio con **determinazione dell'Area Tecnica n. 110 del 22 ottobre 2026**

il Responsabile Unico del progetto (R.U.P.) è **Arch. Donatello Cardarelli**

Il Responsabile del procedimento della gara è il Dott. Stefano Bompiani (amministrativo ANDREA SPAGAGNA)

La documentazione di gara comprende:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Disciplinare di gara ed allegati

Elaborati progettuali, Capitolato speciale d'appalto ed altri allegatI

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta le **ORE 10:00 del 03/12/2026**;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica

a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui ai successivi punti, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
b) La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «Tutto Gare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente;
c) Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

1.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet riportato nella sezione "recapito della Stazione Appaltante");

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
   - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
   - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
   - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
   - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta Amministrativa» è costituita dal file afferenti alla documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
   - compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo Offerta tecnica;
   - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente;
   - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
   - scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
   - compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;
   - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
   - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

j) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

- le Cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 36/2023;
- le Cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- le Cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 con procedura prevista ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
   - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) e dell'articolo 68, del Codice;
   - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
   - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
   - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.3. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA:

(art. 68, comma 14, e art. 104, comma 12, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) (*d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara)*, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

b) ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, un operatore economico:

- Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.3.1. Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE

a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 94,95, 97 e 100 del D. Lgs 36/2023.
b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 69 del Codice.
c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 68 c. 2)
d) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 68 c. 15 primo periodo). L'inosservanza di quanto prescritto comporta

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto (art. 97 c, 16)

e) La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 del presente articolo (art. 68 c. 15 secondo periodo).
f) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. (cfr. art. 68 c. 17)
g) Quanto sopra affermato trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). (cfr. art. 68 c. 18)
h) I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.
i) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
j) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento.
k) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare l'affidatario dei lavori per la realizzazione degli interventi di cui al progetto:

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati Messa in sicurezza della circonvallazione del centro storico del Comune di Pastena.
Luogo di esecuzione: **COMUNE Pastena**
Vocabolario principale:
CIG BDDE076AC7
CUP **C45F25000260001**

2.2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

L'importo complessivo dell'appalto IVA esclusa, ammonta ad € 511.964,39 così ripartito:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

VALORE DELLA GARA	**€ 511.964,39**	**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO AL LORDO DELLA MANODOPERA**	***€ 491.485,81***
		DI CUI MANODOPERA	**€ 67.677,60**
		ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	**€ 20.478,58**

Come precisato nella nota illustrativa al bando-tipo n.1/2023, per facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, il ribasso percentuale offerto viene applicato all'importo totale del lotto comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ribadendo che questi ultimi, non essendo soggetti a ribasso, ovvero possono essere ribassati dimostrando che il risparmio deriva Da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art 41, comma 14 del D.lgs 36/2023, al netto dell'iva.

In ottemperanza all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il contratto collettivo nazionale applicabile, in base alla categoria dei lavori da eseguire, è il seguente:

- ***CCNL F012 – Edili Industria e cooperative***

gli importi dei lavori sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzari utilizzati per il computo metrico allegato alla documentazione di Progetto.

2.3. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria	Descrizione	Importo lavorazioni	Classifica	Qualificazione
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 476.497,32	II	Categoria prevalente
OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	€ 14.988,49	I	Categoria scorporabile

Gli importi sopra indicati si riferiscono alle lavorazioni e non comprendono gli oneri della sicurezza, pari a € 20.478,58

Si specifica che per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro i concorrenti possono dimostrare il requisito o nel rispetto dell'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate

La Tabella denominata Allegato "A" elenca le categorie delle lavorazioni dell'appalto.

Visto l'art. 30 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 secondo cui il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Sono scorporabili quelle lavorazioni di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro. Per le lavorazioni ad elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale 248/2016 il limite del 10% si considera solo per l'istituto dell'avvalimento. Ossia il divieto dell'avvalimento solo per lavorazione superiori al 10%.

Per quanto sopra ne consegue quanto segue:

La categoria OG3– Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per l'importo complessivo di € 476.497,32 costituiscono la lavorazione prevalente e:

Resta inteso quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 119, non sono specificate attività che possono essere eseguite esclusivamente dall'affidatario;

- A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE e della domanda la % da subappaltare, la/e categoria/e di lavori, specificando dettagliatamente le lavorazioni da subappaltare;

- ai sensi dell'art. 119 non sono specificate del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

- In caso di subappalto di una o più attività, di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, le cosiddette "Lavorazioni Sensibili", devono essere individuate imprese iscritte nella White List;

2.4. PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il contributo è stato disposto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 1° aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15 maggio 2026

2.5. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

2.6. ALTRE INFORMAZIONI:

2.6.1. Ammissibilità varianti:

NO

2.6.2. CONTABILIZZAZIONE

Contabilizzazione: a corpo.
La contabilizzazione sarà effettuata mediante l'applicazione delle aliquote percentuali delle singole categorie di lavorazione, come indicate negli elaborati progettuali e nel contratto, all'importo contrattuale a corpo.
Il corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile, salvo le ipotesi di modifica, variante e revisione dei prezzi ammesse dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli oneri della sicurezza, pari a € 20.478,58, saranno contabilizzati separatamente e non saranno soggetti a ribasso.

Revisione prezzi: ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al Codice, il contratto è soggetto alla revisione dei prezzi. La clausola si attiva automaticamente al verificarsi di variazioni oggettive del costo dell'opera superiori al 3% dell'importo complessivo del contratto, con riconoscimento del 90% della sola eccedenza, limitatamente alle prestazioni da eseguire. La revisione è determinata mediante l'indice sintetico revisionale individuato nel progetto e coerente con il CPV dell'appalto, secondo la metodologia e le modalità dell'Allegato II.2-bis e del Capitolato speciale d'appalto; essa non altera la natura generale del contratto.
La clausola revisionale si attiva automaticamente al verificarsi di particolari condizioni oggettive che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

In caso di superamento della predetta soglia, la revisione sarà riconosciuta nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, con riferimento alle prestazioni da eseguire.
La revisione dei prezzi non potrà alterare la natura generale del contratto né comportare modifiche estranee alle prestazioni oggetto dell'appalto

Altre informazioni

- L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs n. 36/2023 o per motivate ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 c.9 del D. Lgs n. 36/2023;
- Nel caso di finanziamento a valore sulle risorse del PNRR valgono le regole previste per la citata linea di finanziamento.

Per affidamenti sotto soglia

- Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del d. lgs. 36/2023 il Contratto deve essere stipulato entro 30 gg dall'aggiudicazione

- Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del d. lgs. 36/2023 I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26 del CSA è dovuto all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla sottoscrizione di apposita garanzia.
L''anticipazione è consentita nei limiti della legge e del CSA. Tali disposizioni non si applicano ai contratti forniture e servizi di Direzione Lavori e dell'esecuzione Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice, l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicato al personale dipendente indicato per il presente appalto deve essere:

- **CCNL *F012 – Edili Industria e cooperative***

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
Il concorrente dichiara inoltre l'impegno al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 11 del Codice; un CCNL diverso da F012 è ammesso esclusivamente se assicura tutele economiche e normative equivalenti.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nella "documentazione amministrativa", a pena di esclusione dalla procedura, devono essere contenuti i seguenti documenti *(N.B.: ad ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 deve essere allegata copia leggibile di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante)*:

1. **Istanza di partecipazione** – **sulla quale apporre marca da bollo da 16,00 -** alla procedura, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da compilare in lingua italiana in conformità all'allegato "*Modello 1 Domanda di partecipazione"* sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

   Nel caso in cui il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente, il medesimo dovrà produrre, pena esclusione dalla gara, apposita dichiarazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti richiamati nell'istanza di partecipazione.

   Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito deve essere prodotto mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
2. **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)** nei modi e nelle modalità di cui ai seguenti paragrafi **3.2 e 9.2;**
3. Dichiarazione facoltativa di presa visione degli elaborati tecnici e se effettuato di avvenuto sopralluogo sui luoghi dell'appalto secondo l'allegato "Modello 2 Dichiarazione Sopralluogo" la mancata effettuazione del sopralluogo non costituisce causa di esclusione.
4. **Copia di quietanza del pagamento** in favore dell'ANAC di cui al punto **3.6.2;**
5. **Dichiarazione titolare effettivo** in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D. Lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022;
6. **Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi**;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

7. **Dichiarazione consenso al trattamento dei dati** tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice (comma 5 bis art. 35 del Codice)

3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione – **sulla quale apporre marca da bollo da 16,00 -** è redatta, secondo il modello di cui all'allegato n. A/1. e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

a) copia conforme all'originale della procura secondo le regole del D. Lgs. 82/2005 [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

3.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Parte III – Motivi di esclusione

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica
  (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate;
  (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche;
  (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 94 DEL CODICE.

IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 94 DEL CODICE.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto..... in nome e per conto di ....., (*indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione)* consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

"Posizione/Titolo ad agire"

oppure

"Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta...)

- l'assenza delle Cause di esclusione automatica dell'articolo 94 del Codice;
  (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza delle Cause di esclusione non automatica dell'articolo 95 del Codice;
  (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza delle Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti dell'articolo 97 del Codice;
  (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione;
  (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- l'accettazione degli atti, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
  (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
  (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA;

  (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1):

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2):

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.6.2;
- l'attestazione di avvenuto sopralluogo in sito l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.

3.3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Cause di esclusione automatica

3.3.3 Motivi di esclusione per provvedimenti penali (articolo 94, comma 3 e 4, del Codice)

L'esclusione di cui ai punti precedenti è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g. del direttore tecnico o del socio unico;
h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

3.3.4 Ulteriori motivi di esclusione riferiti all'operatore economico (articolo 94, comma 5, del Codice)

L'esclusione è adottata anche nel caso in cui l'operatore economico:

a. è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c. che in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per cui è obbligatorio procedere alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d. sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f. iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

3.3.5 Ulteriori motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni (come da Allegato II.10):

a) quelle che comportano un omesso pagamento di **imposte e tasse** superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

b) in **materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale

Costituiscono violazioni definitivamente accertate per le materie di cui alle lettere a) e b) quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione

L'esclusione p**uò** essere disposta, previa istruttoria, se la stazione appaltante è o viene a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento **di imposte e tasse o contributi previdenziali**.

3.3.6 Motivi di non applicazione dell'esclusione automatica (articolo 94, comma 6 terzo periodo e comma 7, del Codice)

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

3.3.7 Cause di esclusione non automatica

Motivi di esclusione non automatica e indicazione, in modo tassativo, dei gravi illeciti professionali, (art. 95 c. 1 e art. 98 del Codice)

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a. sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

b. che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 (conflitto di interessi) non diversamente risolvibile;
c. sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d. sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e. che l'operatore economico offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi (da art. 98 c. 3 del codice):
    i. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
    ii. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
    iii. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
    iv. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
    v. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
    vi. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
    vii. contestata commissione da parte dell'operatore economico, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'articolo 94;
    viii. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico, oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati
        1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
        2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
        3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

f. uno o più soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
   i. contestato taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'articolo 94 del codice;
   ii. contestato o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati:
      1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
      2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
      4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
      5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle riferita alla condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità.

Ai sensi dell'art. 96 c. 10 del Codice, le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

- per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso evidenziato alla precedente lettera a) (articolo 95, comma 1, lettere a) del codice),
- per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi evidenziati alle precedenti lettere b) c) e d) (articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- nel caso evidenziato alla precedente lettera e) (articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98), per tre anni decorrenti rispettivamente:
  1. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

2. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
3. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

Ai sensi dell'art. 96 c. 12 del Codice, l'Operatore Economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di

- provvedimenti di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

(provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell'art. 95 del codice), ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 96 c. 13 del Codice, le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi dell'art. 96 c. 14 del Codice L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Ai sensi dell'art. 96 c. 15 del Codice In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Per gravi violazioni non definitivamente accertate **in materia fiscale** si intendono quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 terzo paragrafo, l'istruttoria sulla valutazione della eventuale esclusione in materia di violazioni non definitivamente accertate non si applica quando:

- l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare **le imposte o i contributi previdenziali** dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(cfr. Allegato II.10 del codice)

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 secondo paragrafo del Codice, la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.

Quanto sopra non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Mezzi adeguati a dimostrare i medesimi i gravi illeciti professionali (articolo 98, comma 6 del Codice)

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione a:

descrizione grave illecito (articolo 98, comma 3 del Codice)	Mezzo di prova (articolo 98, comma 6 del Codice)
sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98 c. 3 lett. a)	i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore
condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere	la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 98 c. 3 lett. b)	ricorrere della situazione escludente
condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (art. 98 c. 3 lett. c)	l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili
condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; (art. 98 c. 3 lett. d)	la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa (art. 98 c. 3 lett. e)	l'accertamento definitivo della violazione
omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione (art. 98 c. 3 lett. f)	gli elementi ivi indicati
contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94	gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

La stazione appaltante deve procedere alla valutazione dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 98 del codice ossia quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova sopra citati (art. 98 c. 6 del codice).

3.3.8 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.3.9 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Premessa

in materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica Amministrazione, le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche strutturate su concetti non tassativi, indeterminati, che implicano per la loro definizione da parte dell'interprete un rinvio alla realtà sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3448 del 4 giugno 2009). Conseguentemente, come già precisato anche dall'ANAC già AVCP, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara di appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP, parere n. 83 del 29 aprile 2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.2304 del 3 aprile 2007; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9305 del 31 dicembre 2003, TAR Puglia Bari, Sez. I, n. 1511 del 28 aprile 2010; TAR Molise, Sez. I, n. 107, del 2 aprile 2008).

Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici ossia qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica; nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell'art. 65 del Codice:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI

Ai sensi dell'art. 100 c. 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12 del codice. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. Ai sensi dell'art. 226 bis c. 1 lett. b) del Codice l'allegato II.12 può essere è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 si procede attraverso la verifica del possesso di quanto stabilito dall'art. 28 dell'All. II.12 del codice, ossia dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Requisiti in caso di concorrente singolo. (Articolo 30 c. 1 dell'allegato II.12 del codice)

Il concorrente singolo può partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

Requisiti in caso di concorrenti riuniti. (Articolo 30 c. 2 dell'allegato II.12 del codice)

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

Requisiti in caso di concorrenti privi di requisiti o con requisiti diversi da quelli richiesti. (Articolo 30 c. 4 dell'allegato II.12 del codice)

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Informazioni per progettisti in caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. (Articolo 30 c. 5 dell'allegato II.12 del codice)

Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato i requisiti per i progettisti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Per le forme i requisiti dei progettisti si rinvia agli art. 34 e 35 e seguenti dell'allegato II.12 del codice

Informazioni per operatori economici qualificati nella I e nella II classifica. (Articolo 30 c. 6 dell'allegato II.12 del codice)

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Requisiti in caso di società tra concorrenti riuniti o consorziati (Articolo 31 dell'allegato II.12 del codice)

I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 8.

Consorzi stabili (Articolo 32 dell'allegato II.12 del codice)

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Mezzi di prova

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
N.B.: L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 99 c. 3 bis, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità (*modifica introdotta dall'art.31 del D.Lgs.n.209/2024 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023 - che ha modificato l'art. 99 del Codice*

Ulteriori requisiti

3.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100 comma 4)

Trattandosi di affidamento di lavori il requisito di capacità economica finanziaria è dimostrato nel seguente modo:

per appalti di importo maggiore di 150.000,00 euro attraverso il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare

per appalti di importo pari o inferiore di 150.000,00 euro attraverso il possesso di quanto stabilito dall'art. 28 dell'All. II.12 del codice, ossia dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

d) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

e) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
f) adeguata attrezzatura tecnica.

3.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100 comma 1 lett. c)

Trattandosi di affidamento di lavori il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato nel seguente modo:

- per appalti di importo maggiore di € 150.000,00 attraverso il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare
- per appalti di importo pari o inferiore di € 150.000,00 euro attraverso il possesso di quanto stabilito dall'art. 28 dell'All. II.12 del codice, ossia dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  c) adeguata attrezzatura tecnica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 68 c. 2 del Codice, si specifica che in sede di gara vanno specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 68 c. 11 del Codice, I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare con l'atto di specificazione e di impegno di cui al precedente capoverso. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12

Ai sensi dell'art. 68 c. 12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell'art. 68 c. 13 del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del codice.

Ai sensi dell'art. 30 c. 2 dell'All. II.12, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nel caso di gara per lavori gli stessi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

3.4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Garantito dal possesso della SOA richiesta

3.5 OFFERTE IN FORMA AGGREGATA

3.5.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Sistema di garanzia della qualità (Allegato II.8 al Codice)

Certificazioni di sistemi di qualità per accedere alla gara punto 2.3 del presente disciplinare (Qualificazione dei lavori).

Operatori economici che ricorrono all'avvalimento (art.104 del Codice):

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice un operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o migliorare la propria offerta avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 104 c. 1 del Codice, l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto deve essere concluso, a pena di nullità, in forma scritta con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Ai sensi dell'art. 104 c. 3 del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 104 c. 3 del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione per le quali è richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. In questo caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Ai sensi dell'art. 104 c. 4 del codice Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario, inoltre deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui gara di lavori, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di

a. possedere i requisiti previsti in relazione all'oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori, deve trasmettere la propria attestazione di qualificazione. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario

Ai sensi dell'art. 96 c. 15 del Codice, in caso di dichiarazioni mendaci rese dall'ausiliaria, per le quali la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (cfr. art. 96 c. 15 del codice). La stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente (ausiliato) un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del Titolo IV. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'avvalimento che prevede l'obbligo di far eseguire la prestazione dall'ausiliaria

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Ai sensi dell'art. 104 c. 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

[Eventuale, nel caso di richiesta di un servizio di punta] l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Subappalto facoltativo ordinario (articolo 119 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 c. 4 lett. c.), in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
b) ai sensi dell'articolo 119, del Codice, il subappalto è ammesso fermo restando che lo stesso non può configurarsi come cessione del contratto di cui all'art. 120 del Codice;
c) ai sensi dell'articolo 119 comma 6 "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."
d) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
    - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
    - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Ai sensi dell'art. 119 c. 4 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

3.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA

3.6.1 Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice):

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta NON è richiesta

3.6.2 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.anticorruzione.it; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG: **BDDE076AC7** Importo del contributo: euro 77,00

il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

b) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

3.6.2 Sopralluogo facoltativo e non assistito

a) Sopralluogo presso le aree interessate dai lavori è facoltativo. Ciascun concorrente potrà effettuare il sopralluogo previo appuntamento con la stazione appaltante, secondo le modalità indicate nella piattaforma di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo non costituisce causa di esclusione e non potrà essere invocata dall'aggiudicatario per giustificare maggiori compensi, proroghe o modifiche delle condizioni contrattuali, salvo quanto previsto dalla legge in materia di varianti, revisione prezzi e modifiche contrattuali.

Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:

- da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza dell'offerente, attualmente in carica;
- da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
- da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;

b) Sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo

1. in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al mandatario o capogruppo per le Forme aggregate verticali o miste, oppure a un

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

qualsiasi operatore economico in caso di Forme aggregate orizzontali;

- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal soggetto futuro mandatario. Nel caso in cui il soggetto mandatario è un'associazione di imprese da costituirsi il sopralluogo dovrà essere svolto dal capogruppo di quest'ultimo raggruppamento delegato, con delega semplice, da tutti i mandati del futuro RTP. Il soggetto mandatario per espletare il sopralluogo dovrà attenersi alle regole di cui al precedente punto b);
- in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;

Nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro.

Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- poter meglio rappresentare le lavorazioni oggetto di appalto e fornire eventuali chiarimenti sui posti oggetto di appalto data la complessità dell'intervento
- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili;

4. OFFERTA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica. Si aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire così suddivisi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta TECNICA	85
Offerta ECONOMICA	15
TOTALE	**100**

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Punteggio totale = PT+PE

In cui

- ✓ P_E = punteggio economico
- ✓ P_T = punteggio tecnico

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (tecnica ed economica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice ossia di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Clausola che può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte

Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute negli altri documenti di gara.

4.1. OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA (Busta telematica B – Busta dell'offerta tecnica

Relativamente all'offerta tecnica il punteggio complessivo massimo di 85 punti sarà ripartito tra i seguenti elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo i seguenti criteri e sub-criteri: Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Tabella A.1

Codice	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
A	**Qualità e coerenza della metodologia esecutiva**	**28**
B	**Organizzazione e gestione del cantiere**	**17**
C	**Sicurezza del cantiere e tutela dei lavoratori**	**11**
D	**Sostenibilità ambientale e applicazione dei CAM**	**11**
E	**Controllo della qualità e gestione delle lavorazioni**	**8**
F	**Gestione dei tempi e riduzione dei disagi**	**10**
	Totale offerta tecnica	**85**

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Codice	Subcriterio	Tipologia	Punteggio
A.1	Organizzazione delle lavorazioni e metodologia esecutiva	Discrezionale	11
A.2	Coerenza delle modalità operative con il progetto esecutivo e con le condizioni dei luoghi	Discrezionale	9
A.3	Gestione delle interferenze con la viabilità, i percorsi pedonali e le aree limitrofe	Discrezionale	8
	Totale criterio A		28
B.1	Organizzazione delle aree e delle fasi di cantiere	Discrezionale	10
B.2	Gestione degli accessi, della circolazione e della sicurezza dell'utenza	Discrezionale	7
	Totale criterio B		17
C.1	Misure organizzative aggiuntive rispetto ai requisiti minimi del PSC	Discrezionale	6
C.2	Gestione dei rischi interferenziali e delle lavorazioni in prossimità della viabilità	Discrezionale	5
	Totale criterio C		11
D.1	Riduzione degli impatti ambientali del cantiere	Discrezionale	3
D.2	Gestione, riutilizzo e riciclo dei materiali di scavo e demolizione	Discrezionale	4
D.3	Riduzione dei consumi,	Discrezionale	4

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Codice	Subcriterio	Tipologia	Punteggio
	delle emissioni, delle polveri e del rumore		
	Totale criterio D		**11**
E.1	**Controllo dei materiali e delle forniture**	**Discrezionale**	**3**
E.2	**Programma delle prove, dei controlli e delle verifiche**	**Discrezionale**	**3**
E.3	**Documentazione tecnica e fotografica delle lavorazioni non più ispezionabili**	**Discrezionale**	**2**
	Totale criterio E		**8**
F.1	**Organizzazione finalizzata al rispetto del termine contrattuale**	**Discrezionale**	**5**
F.2	**Misure per ridurre i disagi alla popolazione e agli utenti della viabilità**	**Discrezionale**	**5**
	Totale criterio F		**10**

Per ogni criterio di tipo valutativo/qualitativo verrà attribuito il punteggio come segue:

1 – ciascun Commissario attribuisce a ciascun sub-criterio un coefficiente compreso tra 0,20 e 1,00, secondo la scala dei giudizi riportata di seguito;

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Eccellente	1
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,40
Scarso	0,30
Inadeguato	0,20

2 viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari per ciascuna offerta e per ciascun sub-criterio; qualora nessuna offerta ottenga il coefficiente 1, il coefficiente medio più elevato è posto pari a 1 e gli altri coefficienti sono riparametrati proporzionalmente;

3 – il coefficiente definitivo così ottenuto è moltiplicato per il punteggio massimo del relativo sub-criterio; il punteggio dell'offerta tecnica è la somma dei punteggi così ottenuti.

L'attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-elemento ed elemento come precedentemente indicato.

Modalità di calcolo

1. Per i sub-criteri qualitativi, il punteggio è determinato mediante coefficiente compreso tra 0.2 e 1, secondo la metodologia prevista dal disciplinare.

4.2. OFFERTA ECONOMICA (max 15 punti)

La Commissione procederà a valutare l'offerta economica attribuendo ai ribassi economici in percentuale offerti dai partecipanti i relativi punteggi, secondo la seguente formula:

PE_i = 20 × (R_i/R_max)

Dove:

R.Off = Ribasso % offerto

R.max= Ribasso% massimo

Pmax= 15 punti

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale e arrotondato alla terza cifra decimale secondo le regole ordinarie considerando la quarta cifra decimale.

NOTA: I costi progettuali e realizzativi saranno a carico del concorrente e pertanto l'esecuzione delle opere e/o le prestazioni offerte nelle proposte migliorative non possono comportare in alcun modo l'applicazione di alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale dei punteggi, da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri motivazionali

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

previsti dal presente disciplinare di gara. Nell'attribuzione dei punteggi la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

a) L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo:

b.1) alla conservazione degli atti di assenso espressi.

b.2) all'ottenimento di nuovi atti di assenso specifici, qualora necessari:

c) <u>l'Offerta tecnica deve essere corredata:</u>

c.1) da un computo metrico (non estimativo) senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione:

- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
- delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse;

c.2) **<u>pena l'esclusione</u>** da una o più relazioni illustrative e di calcolo e, a discrezione del concorrente, da uno o più elaborati grafici, come descritto alla successiva lettera d), necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica; nei limiti indicati al successivo paragrafo.

c.3) scheda riepilogativa di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai relativi sub-criteri, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

	Progetto a base di gara		Proposta concorrente			
	Opera interessata	Soluzione progetto (*indicare anche l'elaborato di riferimento del progetto a base di gara*)	Proposta concorrente (*indicare anche il paragrafo della relazione presentata dal concorrente e l'elaborato grafico e le specifiche di riferimento*)	Motivazione proposta concorrente	Vantaggi attesi	Sub-criterio interessato
1						
2						
…		……..	……..	…….	…….	……..

d) l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:

- planimetria della sede stradale
- indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
- area da occupare;

e) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara;

4.2.1. Condizioni dell'Offerta tecnica

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

A. l'Offerta tecnica deve essere costituita come segue:

per gli elementi di natura qualitativa /quantitativa

La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in sette capitoli. L'intera documentazione ad eccezione della parte grafica, non potrà superare le 15 (quindici) cartelle formato A4 con carattere 12 interlinea 1,5. Mentre la parte grafica che eventualmente si vorrà allegare non potrà superare n. 2 fogli formato A2 per ogni capitolo, o, in alternativa è consentito l'utilizzo di formati A/3 ed A/4 con la sola condizione che la somma dei formati riportati ad A/2 non superi il limite richiesto tenuto conto della seguente equivalenza. A/2 = 2 A/3; A/2 = 4 A/4.

La relazione dovrà altresì illustrare il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla situazione di base minima ed i risultati conseguibili.

B. il numero delle schede e delle cartelle di cui al punto precedente, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle.

Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.

C. in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro eventuale compressione nel formato «ZIP» o «RAR» ;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» ;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

D. per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.

E. ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica

F. l'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- contenere sia la componente tecnica dell'offerta e sia la componente economica
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

G. il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f) (escluso l'ultimo punto elenco) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; in merito al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo punto elenco, comporterà la non valutazione degli elementi o sub-elementi stessi.

H. l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

I. all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui alla sezione 7 del presente documento.

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 36/2023, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, ALL'INTERNO DI UN'ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

In caso di assenza si riterrà concessa l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati secondo quanto richiesto dall'art, 36 c. 1 e c. 2 del DLgs 36/2023.

4.3. OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA (Busta telematica C – Busta economica)

Criteri di valutazione dell'offerta economica	**Punteggio totale conseguibile**
1 - Offerta di prezzo	15 punti
Punteggio massimo	**15 punti**

In questa busta **devono** essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come di seguito descritti:

- **"Modello Offerta Economica"**

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- **Copia del Computo metrico di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda.**
- **Copia dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda. Le voci afferenti alle migliorie vanno individuate con "AGG".**
- **Quadro di raffronto tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte.**
- **Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc…. ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.**

4.3.1. Offerta di prezzo (Peso 15)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1.

L'offerta di prezzo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.2, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari/sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.2,;

e) deve indicare separatamente: il ribasso percentuale offerto; i costi della manodopera propri dell'offerente; gli oneri aziendali per la sicurezza; e l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 20.478,58. I costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, pari a € 67.677,60, sono soggetti alla disciplina dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023: l'eventuale minor costo indicato dall'offerente deve essere giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale e deve rispettare i trattamenti salariali minimi e il CCNL applicabile;

f) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 20.478,58, non sono interessati dal ribasso offerto;

g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

LA CARENZA DI:

- **Copia del Computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- **Copia dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- **Quadro di raffronto tra Computo metrico estimativo di progetto a base di gara e Computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie (solo per la parte delle opere);**

nonché la carenza della

- **Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc…. ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

E' CAUSA DI ESCLUSIONE IN QUANTO È INDISPENSABILE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE MIGLIORIE PROPOSTE.

4.2 OFFERTA ECONOMICA (busta c max 15 punti)

6. FASE DI GARA

6.1. AMMISSIONE

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse,

b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice, attualmente in carica, oppure terzi, previa esibizione di un documento di riconoscimento e delega regolarmente sottoscritta;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1, comma 2, e comma 5, del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1;

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo

Ente	Provincia di Frosinone	Ufficio			
Indirizzo	Piazza Gramsci, 13	num.			
CAP	03100	Località	Frosinone	Provincia	FR

Nel giorno 03/12/2026 10:30 attraverso sistema di videoconferenza garantendo l'accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione "avvisi" al momento dell'apertura delle sedute pubbliche della gara. In caso di impossibilità o con variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo. Il soggetto che presiede il seggio di gara (Dirigente del settore SUA, R.P., RUP o altro soggetto nominato dal Dirigente della SUA) provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

La Stazione appaltante, al fine di poter ridurre al minimo le tempistiche della procedura, ricorrerà all'"inversione procedimentale" art. 107, del Codice, in tal senso esaminando prima le offerte tecniche poi le offerte economiche e solo successivamente procederà alla verifica dell'idoneità dei concorrenti (busta amministrativa) e comunque secondo le modalità indicate al punto "Inversione procedimentale"

Nei casi di volontà dell'amministrazione o nel caso in cui dovessero persistere le condizioni che limitano assembranti o altro, ed al solo scopo di salvaguardare la salute delle persone, le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica.

In quest'ultimo caso al momento dell'apertura della seduta pubblica sarà pubblicato sulla piattaforma il link della videoconferenza ed i dati utili per il collegamento, fino alla capacità, dei soggetti che vorranno presenziare. Le imprese sono ammesse di diritto, previo collegamento. In caso in cui un'Impresa fosse impossibilitata a partecipare alla videoconferenza la stessa lo dovrà evidenziare immediatamente al

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

seggio di gara per le verifiche del caso. Se il problema non è legato al sistema ma riconducile all'impresa la seduta proseguirà. Diversamente la seduta sarà sospesa e/o rinviata per la soluzione del problema.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene la Busta telematica dell'Offerta economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 68 c. 14 e/o art. 97 c. 16 del D.Lgs. 36/2023, ;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo . 68, comma 14 e l'art. 97, comma 16, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.6.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza dell~~e~~a Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

6.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile (solo se detta clausola è prevista nel presente bando).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

6.3. CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

a) in caso di inutile decorso del termine del soccorso istruttorio;
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
    - risultano falsi o mendaci;
    - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili,

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
f) che non provvede alla regolarizzazione nei termini;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Tutte le operazioni sono effettuate da una commissione di gara, presieduta dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità previste.

6.4. GESTIONE DELLA "OFFERTA TECNICA"

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:
a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

a) in una o più sedute riservate, da tenersi anche attraverso sistemi di videoconferenza, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al presente documento

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione base di gara individua come prescrittive;
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
h) che sono mancanti o privi di prive del computo metrico non estimativo

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti, attraverso sistema di videoconferenza procede alla lettura dell'esito provvisorio relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C – Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.1, lettera e), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.;

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
   - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
   - offerta incerta nel suo contenuto economico,

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 108, comma 9, del Codice; si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.
f) Non contengono la Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc…. ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

f) Se ricorrono si riscontra la carenza per dati economici quali computo metrico estimativo, elenco prezzi ecc. o mancanza della dichiarazione di impegno per rimborsare o pagare per rendere il progetto esecutivo conforme alle migliorie proposte)

6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta per il peso.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni si procede:

a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale (solo se prevista l'offerta tempo;

b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera;

c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.5.5. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante sottopone a verifica di congruità la migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza dichiarati, appaia anormalmente bassa. L'eventuale richiesta di spiegazioni indica gli elementi specifici oggetto di verifica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Se ricorrono le condizioni di cui sopra:

a) la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità previste nel presente documento;
b) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;
c) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

6.6. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. VERBALI

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94 del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b), tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

c) all'offerente è assegnato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) il RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, o del Settore S.U.A./Provincia oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
e) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:
   - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
   - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a CINQUE i giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7.3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE
7.3.1. Proposta di aggiudicazione:
7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, come segue:

a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 24 del Codice tramite il FVOE, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. AGGIUDICAZIONE

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 94 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1 lett. c), del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 94, la Stazione appaltante può:
   - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e adottando i provvedimenti conseguenti previsti dalla legge;
   - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
   - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima:

a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 17, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 17, del Codice;
c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

   (per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia)

d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:

   - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
   - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso l'Ente Aggiudicatore le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), l'Ente Aggiudicatore provvede secondo quanto previsto dalla legge, ferma la possibilità di richiedere la garanzia definitiva quando pertinente; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

8.2. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 17.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto l'Ente Aggiudicatore con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:

- sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
- le dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri).

9.1.2. Altre condizioni:

9.1.3. Imposta di bollo:

9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

9.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 94 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI.

IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I I SOGGETTI OBBLIGATI.

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto..... in nome e per conto di ....., (*indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione)* consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

"Posizione/Titolo ad agire"

oppure

"Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta….).

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. utilizzata per indicare le lavorazioni da subappaltare e l'eventuale subappalto necessario; non è richiesta la terna di subappaltatori, salvo diversa previsione di legge;

Parte III. Motivi di esclusione;
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale,

Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Sezione C. Capacità tecniche e professionali

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94 del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

9.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo del committente, nei seguenti casi:
   - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni;

c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

a) ai sensi dell'articolo 82 del Codice:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 non verranno prese in considerazioni le richieste pervenute in modo diverso;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE sono disponibili sul profilo di committente e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

9.3.4. Sopralluogo

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

Il sopralluogo va eseguito secondo quanto specificato nella specifica sezione del presente documento paragrafo 3.6.3.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. CONTROVERSIE

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario previsti dal Codice, se non risolte, sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione dell'arbitrato

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 124 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento all'operatore

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Ing. Ivan Di Legge;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Riserva di aggiudicazione

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10.2.4. Pubblicità

Il presente bando è pubblicato:

all'Albo Pretorio on–line della Provincia Di Frosinone quale S.U.A. PROV. FR e del comune di PASTENA, attraverso BDNCP e sulla piattaforma TUTTOGARE PROVINCIA DI FROSINONE. Fino al **03/12/2026**

- al sito Amministrazione Trasparente sezione "bandi di gara e Contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" sia della Provincia di Frosinone sia del comune di **COMUNE PASTENA**

Responsabile Fase di Affidamento

Dott. Stefano Bompiani

Il Dirigente Collaboratore

Ing. Tommaso Michele Secondini

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 38926/2026 del 19/11/2026